



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
AOO_AGCOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0079354, 16/10/2009



agcom 000030861700

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo e Registro
Registro Operatori di Comunicazione

N° iscrizione ROC: 18718
da citare in corrispondenza

AERIALCOM DI STEFANO FRANCI
PIANO DEI MANTELLINI N° 49
53100, SIENA (SI)

Oggetto: Iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione.

Società: AERIALCOM DI STEFANO FRANCI
Codice Fiscale: FRNSFN86M08I726Q

Con riferimento alla domanda d'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione presentata in data 05/06/2009 in relazione all'attività di Servizi di comunicazione elettronica, si trasmette il provvedimento di iscrizione emanato da questa Autorità.

Si fa presente che le modalità di tenuta del Registro sono disciplinate dalla Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - 31 gennaio 2009, n. 25.

Gli effetti del provvedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato Regolamento retroagiscono alla data di spedizione della domanda di iscrizione.

Il soggetto iscritto è tenuto agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 10 ed 11 del citato Regolamento. Qualora siano venuti meno, uno o più requisiti per l'iscrizione, il soggetto iscritto è tenuto a presentare domanda di cancellazione dal Registro stesso entro 30 giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione.

Tutte le comunicazioni saranno inviate, utilizzando la modulistica prevista dalla citata Delibera n. 666/08/CONS, esclusivamente in modalità telematica mediante accesso al portale presente all'indirizzo internet <http://www.roc.agcom.it>.

Si precisa, altresì, che l'attribuzione del numero di registrazione nel Registro degli Operatori di Comunicazione può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Da ultimo, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 24 (Sanzioni) del Regolamento in parola, le violazioni dello stesso sono punite ai sensi dell'art. 1, commi 29, 30, 31, 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 06/10/2009



Il Direttore
Nicola Sansalone

lg
AA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo e Registro
Registro Operatori di Comunicazione

II DIRETTORE DEL SERVIZIO ISPETTIVO E REGISTRO

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante: *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante: *"Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 recante: *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTI gli articoli 1, commi 7 e 9, della citata legge 249/97 e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato "A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante: *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante: *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante: *"Testo Unico della radiotelevisione"*, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 31 ottobre 2006 recante: *"Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile"*;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli Operatori di Comunicazione approvato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 ed in particolare l'art. 7, comma 2;

VISTA la domanda di iscrizione presentata con riferimento all'attività di Servizi di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO che dalla documentazione complessivamente prodotta dal soggetto risultano sussistere i requisiti previsti per l'iscrizione;

DISPONE

L'iscrizione di AERIALCOM DI STEFANO FRANCI avente sede in SIENA (SI), PIANO DEI MANTELLINI N° 49, CF/P.IVA FRNSFN86M08I726Q, nel Registro degli Operatori di Comunicazione al numero 18718.

Napoli, 06/10/2009



Il Direttore
Nicola Sansalone